



ENDEVO

A D V I S O R Y F I R M



Circolare Informativa 2

Accounting, Tax & Legal

Giugno 2024

Concordato preventivo biennale

D.lgs. del 12.2.2024 n. 13

ENDEVO ADVISORY FIRM S.T.P.A.

Contrà Ponte S. Michele, 3 / 36100 Vicenza (VI)

Tel. +39 0444 1237300

info@endevo.it / endevo@legalmail.it / endevo.it

C.F. - P.IVA - Iscrizione Registro Imprese di Vicenza n. 04231740244

Capitale Sociale Euro 300.000 i.v.



Gentile cliente,

con la presente nota informativa le inviamo una sintesi relativa al **concordato preventivo biennale**, nuovo strumento di compliance fiscale introdotto e disciplinato dal D.Lgs. 12.2.2024 n. 13, Titolo II (artt. 6 - 39) dedicato ai contribuenti di minori dimensioni.

Attraverso tale istituto si intende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio (**periodi d'imposta 2024 e 2025**, per i soggetti "solari", in sede di prima applicazione), previo accordo tra il singolo contribuente e l'Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

In concomitanza con l'esordio di questo istituto, è stato **prorogato dall'1.07.2024 al 31.07.2024 il termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (saldo 2023 e primo acconto 2024), IRAP e IVA** senza l'applicazione di alcuna maggiorazione per i soggetti ISA, ovvero i titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro, compresi i contribuenti forfetari e minimi, nonché i soci, associati e collaboratori di società, associazioni o imprese soggette ad ISA (si rinvia al paragrafo specifico della presente nota).

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 per i quali l'istituto si applica in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2024.

REQUISITI DI ACCESSO

Affinché sia consentito l'utilizzo dell'istituto, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (ovvero il 2023 per i soggetti "solari"), il contribuente (ISA o forfetario):

- non deve avere debiti tributari (art. 10 del D.Lgs. 13/2024);
- oppure deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta.

I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l'applicazione del concordato preventivo biennale.

L'accesso al nuovo istituto è infatti precluso in caso di:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;

- condanna per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- inizio attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, per i contribuenti in regime forfetario;
- soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione. Il D.Lgs. 13/2024 richiede infatti che gli ISA siano applicati effettivamente, circostanza non soddisfatta in presenza di una causa di esclusione.

AMBITO OGGETTIVO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

Relativamente all'ambito oggettivo, i redditi interessati dalla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate sono:

- il reddito d'impresa;
- il reddito da lavoro autonomo;
- il reddito per partecipazione in società di persone, associazioni professionali e società di capitali in regime di trasparenza;
- il valore della produzione ai fini IRAP.

Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate dall'Agenzia delle Entrate utilizzando i dati dichiarati dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi e contenute nei modelli ISA (nuovo quadro P), nonché sfruttando le informazioni presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito proposto è tuttavia computato rispettando le regole previste per lo specifico regime adottato dal contribuente e attenendosi alle regole ordinarie previste dal TUIR.

Come menzionato, il concordato preventivo biennale estende i suoi effetti anche relativamente all'IRAP, il cui valore della produzione sarà determinato dall'Agenzia delle Entrate in base ai criteri propri per ogni tipologia di soggetto.

In ogni caso, il reddito e il valore della produzione concordati, così come integrati dai componenti appositamente previsti dalla disciplina, non potranno essere inferiori a 2.000,00 euro.

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, ossia come differenza tra:

- i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili;
- le spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.

Tuttavia, il reddito stimato dall'Agenzia delle Entrate non tiene conto:

- delle plusvalenze e delle minusvalenze;
- dei redditi o delle quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR.

Il saldo tra plusvalenze e minusvalenze e i redditi di partecipazione determinano una corrispondente variazione del reddito concordato.

REDDITO DI IMPRESA

Anche il reddito di impresa oggetto di concordato viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate in base alle regole ordinarie previste dal TUIR, applicabili in base al regime adottato nel caso specifico. Ad esempio, se si tratta di impresa in contabilità semplificata, si farà riferimento ai criteri dell'art. 66 del TUIR.

Tuttavia, il reddito d'impresa proposto dall'Agenzia delle Entrate non tiene conto di:

- plusvalenze e minusvalenze;
- sopravvenienze attive e passive;
- redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive e i redditi delle partecipazioni determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo quanto previsto dalle singole disposizioni applicabili.

Perdite fiscali

Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni dovrà essere ulteriormente ridotto per tener conto delle eventuali perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti, da utilizzarsi secondo le normali regole previste dagli articoli 8 e 84 del Tuir, ricordando tuttavia che il reddito d'impresa, unitariamente determinato come somma fra la parte "concordataria" e quella "extra concordato" non può scendere sotto il limite dei 2.000,00 euro per periodo d'imposta. Quindi per l'utilizzo delle perdite si avranno due limiti: quello stabilito ex ante l'introduzione del concordato, fino ad un limite pari all'80% del reddito imponibile e quello minimo, in valore assoluto, dei 2.000,00 euro, come stabilito con la nuova normativa.

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

Il concordato preventivo biennale estende i suoi effetti anche relativamente all'IRAP, il cui valore della produzione sarà determinato dall'Agenzia delle Entrate in base ai criteri propri per ogni tipologia di soggetto. Tuttavia, il valore della produzione netta concordato non tiene conto:

- delle plusvalenze e sopravvenienze attive;
- delle minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato.

In ogni caso, il valore della produzione netta, così come dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

REDDITO PRODOTTO IN REGIME FORFETARIO

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, su cui verrà applicata l'imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuova attività), viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, secondo le regole proprie del regime.

I contributi previdenziali obbligatori versati dal soggetto forfetario rimangono deducibili dal reddito concordato, come previsto dall'art. 1 co. 64 della L. 190/2014.

PROCEDURA DI ACCESSO

La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle Entrate sulla base, tra l'altro, di dati che devono essere comunicati alla stessa Agenzia a cura del contribuente.

La comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:

- del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
- della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.

La comunicazione dei dati richiesti nei citati quadri, così come la formulazione della proposta di reddito concordato e la relativa accettazione, avverranno tramite un apposito *software* che sarà reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate dal 15.06.2024.

Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti "solari" che applicano gli ISA, **l'adesione al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 15.10.2024.**

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

Redditi imputati per trasparenza

L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) vincola anche i soci e gli associati.

RINNOVO DEL CONCORDATO

Allo scadere del periodo oggetto di concordato l'Agenzia delle Entrate formulerà un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

EFFETTI DEL CONCORDATO

Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:

- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA mediante gli appositi modelli.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

In tema di contributi previdenziali è bene evidenziare come gli stessi si determinano sul reddito calcolato secondo le regole previste per il concordato. Il contribuente detiene tuttavia la facoltà di versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

REGIME PREMIALE ISA

L'adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA di cui all'art. 9-*bis* co. 11 del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito.

ESCLUSIONE DA ACCERTAMENTI

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i redditi d'impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.

Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

L'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.

Tuttavia, per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato (2024 per i soggetti "solari"), se l'acconto è versato in due rate:

- la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
- la seconda rata è determinata dalla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

In concomitanza con l'esordio del concordato preventivo biennale, l'art. 37 D.Lgs. 13/2024 **ha prorogato dall'1.07.2024 al 31.07.2024 i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (saldo 2023 e primo acconto 2024), IRAP e IVA** senza l'applicazione di alcuna maggiorazione per i soggetti ISA, ovvero i titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori a euro 5.164.569, compresi i contribuenti forfetari e minimi, nonché i soci, associati e collaboratori di società, associazioni o imprese soggette ad ISA.

Il rinvio del termine di versamento viene introdotto per rispondere alle esigenze dei contribuenti e dei professionisti che si trovino nel **primo anno di applicazione** del nuovo istituto.

Il nuovo termine del 31.07.2024 si applica **solo per quest'anno**, in deroga alle scadenze ordinarie.

Sebbene l'introduzione della proroga dei versamenti sia legata al fatto che si tratta del primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, la sua efficacia ha portata generale, includendo anche contribuenti che non potrebbero aderire al concordato preventivo, quali:

- i contribuenti soggetti agli ISA, ma per i quali operano cause di esclusione;
- i soggetti in regime di vantaggio di cui al DL 98/2011.

BENEFICI PREMIALI

I benefici derivanti dall'adesione della proposta avanzata dal fisco prevedono:

- l'innalzamento da 50.000 a 70.000 euro annui delle soglie per l'esonero dall'applicazione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA e per la prestazione della garanzia per i rimborsi;
- l'innalzamento da 20.000 a 50.000 euro annui delle soglie per l'esonero dall'applicazione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF, IRES e IRAP;

- il riconoscimento dei benefici premiali ISA di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito;
- l'esclusione dagli accertamenti induttivi e presuntivi per i periodi d'imposta oggetto di concordato (resta tuttavia ferma la possibilità per i soggetti aderenti al concordato di essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame).

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato preventivo biennale perde efficacia nel caso in cui:

- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- sia cessata l'attività;
- per la sussistenza di circostanze eccezionali, determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato.

La cessazione del concordato ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano i citati eventi.

DECADENZA DAL CONCORDATO

Sono state previste diverse fattispecie al verificarsi delle quali si determina la decadenza dal concordato. A differenza delle cause di cessazione, il verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza travolge **entrambi i periodi d'imposta** oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.

Si riepilogano di seguito le diverse cause di decadenza:

- omesso versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all'art. 36-*bis* del DPR 600/73;
- dichiarazione infedele: accertamento in uno dei due periodi oggetto di concordato (es. 2024 o 2025) o in quello precedente (es. 2023) di attività non dichiarate, dell'inesistenza o dell'ineducibilità di passività dichiarate per più del 30% dei ricavi dichiarati.
- presentazione di una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del concordato (2023 per i soggetti "solari") con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- comunicazione inesatta dei dati ISA comportante un reddito concordato "ridotto" per più del 30% (la decadenza non opera in caso di ravvedimento operoso);
- presenza di debiti tributari o contributivi di importo superiore a euro 5.000,00;
- tre contestazioni in giorni diversi per scontrini e ricevute fiscali;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta e/o IVA relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- omessa installazione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini o loro manomissione;
- rifiuto alla esibizione di documentazione contabile;

- condanna per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
- constatazione di violazioni che integrano le fattispecie dei cui al Dlgs 74/2000 (reati tributari) relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione (la decadenza non opera in caso di ravvedimento operoso).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già state constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

TABELLA RIASSUNTIVA

Concordato preventivo biennale 2024-2025 (soggetti "solari")	
Ambito soggettivo	Contribuenti a cui si applicano gli ISA
	Contribuenti in regime forfetario
Cause di esclusione	Debiti tributari con riferimento al 2023 superiori a 5.000,00 euro
	Omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2021, 2022 o 2023
	Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi nel 2021, 2022 o 2023
	Inizio attività nel 2023 e altre cause di esclusione dagli ISA
Effetti del concordato	Redditi ai fini imposte dirette e IRAP predeterminati per il 2024 e 2025 (solo 2024 per contribuenti forfetari)
	Regime premiale ISA (solo soggetti ISA)
	Esclusione da accertamenti (salvo decadenza dal concordato)
Cessazione	Modifica dell'attività esercitata
	Cessazione dell'attività
	Circostanze eccezionali sfavorevoli (da individuare con DM)
Decadenza	Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/ineducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d'imposta 2023-2025
	Presentazione di una dichiarazione integrativa del modello REDDITI 2024
	Verificarsi di una causa di esclusione
	Omesso versamento delle imposte concordate
	Violazioni di non lieve entità

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Un cordiale saluto.

ENDEVO ADVISORY FIRM